

REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1448/87, (CEE) n. 2150/87 e (CEE) n. 2358/87, recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che con i suoi regolamenti (CEE) n. 1448/87 ⁽²⁾, (CEE) n. 2150/87 ⁽³⁾ e (CEE) n. 2358/87 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha aperto, per periodi che vanno al di là del 31 dicembre 1987 e per diversi prodotti tessili ed ittici, taluni contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, previsti negli accordi multilaterali o bilaterali stipulati dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha instaurato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura delle merci, detta « nomenclatura combinata », che risponde sia alle esigenze della tariffa doganale comune che alle statistiche del commercio estero della Comunità e che sostituisce l'attuale nomenclatura; considerando che la validità dei regolamenti (CEE) n. 1448/87, (CEE) n. 2150/87 e (CEE) n. 2358/87 che si riferiscono a quest'ultima va oltre il 1° gennaio 1988; che è quindi opportuno adattarli alla nuova nomenclatura combinata;

considerando che si tratta di un adattamento puramente tecnico che non comporta alcun sostanziale cambiamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1448/87 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0005	0302 40 90 0303 50 90 ex 0304 10 99 0304 90 25	Aringhe intere, decapitate o in pezzi, presentate fresche, refrigerate o congelate	34 000	0.

Articolo 2

La tabella che figura nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2150/87 è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 138 del 28. 5. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 5. 8. 1987, pag. 1.